



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 246 CSAT 15 del 18 gennaio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 11 gennaio 2022

Procedimento 42/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Salvatore Priola - relatore****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. VALDINISI CALCIO (ME) avverso squalifica del calciatore Briguglio Giovanni sino al 31/03/2022.

Campionato di Promozione, Gir. "B", gara ASD Gescal – ASD Valdinisi Calcio dell'11/12/2021.

Comunicato Ufficiale 206 del 14/12/2021.

Con raccomandata A/R del 16.12.2021, la A.S.D. Valdinisi Calcio (ME) ha presentato dichiarazione contenente preannuncio e reclamo avverso la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato Briguglio Giovanni.

In seguito all'udienza dell'11 gennaio 2022, nella quale era presente il difensore, si afferma quanto segue.

Preliminarmente ad ogni questione di merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile perché il preannuncio di reclamo risulta essere stato spedito a mezzo lettera raccomandata e non depositato, ai sensi dell'art. 76 co.2 CGS, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale;

L'acclarata inammissibilità del reclamo preclude qualsiasi esame del merito della questione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il componente relatore
Avv. Salvatore Priola

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Riunione del giorno 18 gennaio 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimenti 46/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Accursio Gallo – relatore****Componente Avv. Sandro Geraci****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

S.S.D. ARL LA CANTERA PIANTO ROMANO (TP) avverso la decisione del GS della Delegazione di Trapani di perdita della gara per 0-3.

Campionato di 3^a Categoria della delegazione di Trapani, Gir. A, La Cantera Pianto Romano/Castelvetrano Selinunte del 19/12/2021.

Comunicato Ufficiale 32 Delegazione Trapani del 23/12/2022.

Con PEC del 24.12.2021, la S.S.D. ARL LA CANTERA PIANTO ROMANO (TP) ha presentato dichiarazione contenente preannuncio di reclamo avverso la decisione assunta dal GS della Delegazione di Trapani di perdita della gara per 0-3

Con successiva PEC del 28.12.2021 l'appellante inviava i motivi del reclamo.

Preliminarmente ad ogni questione di merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il proposto reclamo risulta inammissibile in quanto sia il preannuncio di reclamo che i successivi motivi sono mancanti della prova di invio alla controparte così come previsto dall'art. 76 comma 2 C.G.S.

L'acclarata inammissibilità del reclamo preclude pertanto qualsiasi esame del merito della questione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il componente relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 47/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ACADEMY BARCELLONA (ME) – preannuncio reclamo.

Campionato Under 17 Regionale, gara Academy Barcellona/Folgore Milazzo del 09/01/2022.

Comunicato Ufficiale 240 S.G.S. 82 del 11/01/2022.

La società A.S.D. Academy Barcellona con E-Mail del 12/01/2022 ha richiesto l'invio degli atti della gara in epigrafe riportata preannunciando appello avverso la inibizione del dirigente Sig. Trifilò Marco.

La Società stessa, con successiva E-Mail del 17/01/2022, ha comunicato di rinunciare alla presentazione dei motivi di appello.

P.Q.M.

Questa Corte Sportiva di Appello, evidenziato che i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dal prescritto contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (comma 2 dell'articolo 48 C.G.S.) dichiara improcedibile il gravame e dispone l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 62,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 gennaio 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA